N. /05 Reg. Sent. SENT

N. 1826/05 Reg. Ric.

3923/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

Sezione Prima *Quater*

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A) sul ricorso n. 1826/05 proposto dalle oo.ss. SiAlpeAsia, in persona del suo Segretario Generale p.t., rappresentata e difesa in un primo tempo dall'Avv. Stefania Macina con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in Via dei Malatesta n. 5 **(fax 06/66148385)**, notificato il 16.2.05 ai rispettivi titolari p.t. sia al Ministero della Giustizia (presso la sede e presso l'Avvocatura Generale dello Stato) sia al Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (presso i relativi indirizzi) e depositato il 1.3.05 unitamente a 30 documenti, ricorso integrato poi, come per legge, dai "motivi aggiunti" indicati alle lettere B (primi), C (secondi), e successivamente (dal 27.9.05) dall'Avv. Maria Laura Ferri, con domicilio eletto in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 302 **(fax 06/5344520** ovvero **06/5374162),** che ha ulteriormente integrato il ricorso con i terzi "motivi aggiunti" (lettera D);

contro

il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (fax 06/66165680), in persona dei rispettivi titolari p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato **(fax 06/68897649)**, presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 sono per legge domiciliati;

per l'annullamento, previo decreto cautelare provvisorio seguito da sospensiva collegiale delle seguenti note del D.A.P. (Ufficio Relazioni Sindacali), a firma del Vice Capo del Dipartimento, Dr. Emilio Di Somma:

1) della nota **11.1.05 n. 9084**, con cui – nel trasmettere le statistiche del personale di P.P. iscritto ai sindacati al 31.12.04 e l'elenco della distribuzione territoriale – si chiede a sei OO.SS. fra cui l'odierna ricorrente la conferma o la smentita documentata dei dati risultanti al CED, per poi procedere, ai sensi dell'art.34, 1 c., del d.P.R. n. 164/02, alla ripartizione entro il 31.3.05 del monte ore annuo dei permessi sindacali in favore di ciascun sindacato che al 31 dicembre dell'anno precedente vanti una percentuale di rappresentatività di almeno il 5 %;

2) della nota **1.2.05 n. 39413**, con cui – con riferimento alla nota 25.1.05 N. 1267 e al "dato statistico elaborato dal CED" – codesto sindacato non è in possesso del requisito imprescindibile per fruire dei permessi sindacali retribuiti per svolgere il mandato ai sensi dell'art. 32, 2, 3 e 8 c., del citato d.P.R. (almeno il 5 % del totale degli iscritti), fatti salvi i permessi su convocazione della Amministrazione;

3) della nota **2.2.05 n. 39708**, con cui si precisa che, fino a quando lo scrivente Ufficio non avrà comunicato l'esito dell'accertamento in corso (nel caso sulla verifica del numero degli iscritti richiesta dal Si.A.L.Pe – ASIA con atto 19.1.05 n. 1170) tale sindacato non potrà autorizzare permessi sindacali retribuiti;

Vista la richiesta di misura cautelare provvisoria, notificata a mezzo fax il 3.3.05 all'Avvocatura Generale dello Stato, e al Ministero della Giustizia per il DAP, nonchè alla UIL-PA/Pe;

Visto il decreto cautelare provvisorio 4.3.05 n. 1192, con cui sono stati sospesi in via interinale gli effetti degli atti impugnati, fino all'ordinanza cautelare adottanda nella C.C. del 22 marzo successivo;

Vista la costituzione 14.3.05 del Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, nonché i sei documenti, depositati il 22 successivo;

Visto l'intervento *ad opponendum* del S.A.P.Pe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Gozzi **(fax 06/3724541)**, ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Via S. De Saint Bon, 61, depositato il 22.3.05 con contestuale memoria;

Visti i sette documenti depositati dalla difesa ricorrente il 22.3.05;

Vista l'ordinanza collegiale 22.3.05 n. 1665 pubblicata il 24 successivo, *con cui* [a prescindere dalla

sua epigrafe, che presentava erroneamente come costituita e difesa dall'Avv. Gozzi non la SAPPe ma la UIL-PA.Pe, all'epoca solo notiziata del ricorso in via cautelativa, ma non costituita] - riservata ogni attività istruttoria sul sistema "infopol", ed in tema di acquisizioni documentali e di audizioni – *si conferma l'esito del d.c.p.*, sospende l'efficacia degli atti al momento impugnati, e *si impegna il DAP a riportare per intero il testo dell'ordinanza stessa sul proprio "sito internet"*;

B) Visti i primi motivi aggiunti, notificati ai rispettivi titolari p.t., il 4, 5 e 6 maggio 2005 sia al Ministero della Giustizia che al DAP (entrambe presso la relativa sede e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come già in precedenza), e, questa volta, il 5 maggio anche alla UIL-PA/PPe presso la relativa sede, e il 6 successivo al SAPPE presso il suo legale, precedentemente costituitosi in giudizio (notifiche tutte avvenute in una data in cui la Sialpe-Asia poteva tutt'al più aver appena ricevuto copia del decreto di ripartizione), e depositati il 18 maggio 2005 unitamente a 5 allegati ed una istanza cautelare, motivi proposti

per l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia,

degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale, la cui lesività viene confermata dai seguenti atti, conosciuti a seguito del deposito 22.3.05 da parte dell'Avvocatura dello Stato:

- della **nota DAP 10.3.05 n. 9171**, con cui si censura il *"travisamento e la erronea valutazione dei fatti, una motivazione erronea, illogica e contraddittoria, la violazione di legge ed una disparità di trattamento"*;

- della **la nota n. 21.3.05 n. 106750**, con cui si censura *"il travisamento dei fatti, una motivazione illogica e contraddittoria, ed una disparità di trattamento"*;

Viste le due ordinanze presidenziali istruttorie in data 24.5.05, una prima (*n. 237*) rivolta alla Funzione Pubblica, che ha depositato quanto richiesto il 30 successivo al n. 28724, ed una seconda (n. 238) rivolta al Ministero della Giustizia-DAP, che ha adempiuto a quanto richiesto il successivo primo giugno al n. 29288;

Vista poi la nota 25.5.05 n. 74, con cui si invita l'Avvocatura Generale dello Stato di rettificare il

"precedente deposito sfuso" del 22.3.05 , utilizzando il modello 38 del proprio istituto, sì da precisare la documentazione in un rapporto da genere a specie, ed evitare che, per esigenze di copia, si possano perdere o sottarre; tale richiesta non è stata mai adempiuta, nonostante fosse stata inviata anche alla personale attenzione dell'Avv. L. Ventrella;

Vista la ordinanza collegiale 6/7.6.05 n. 3034, con cui il Collegio ha respinto la sospensiva, fin tanto che parte ricorrente non avesse impugnato direttamente anche il decreto di ripartizione del monte ore dei permessi sindacali gratuiti, essendo questo l'atto conclusivo del procedimento;

C) Visti i secondi motivi aggiunti, notificati il 13.6.05, a mezzo fax giusta autorizzazione, al Ministero della Giustizia ed al DAP (presso le rispettive sedi e presso l'Avvocatura dello Stato), nonché a tutte le oo.ss. beneficiarie del decreto impugnato, e depositati in pari data, proposti per

l'annullamento, previo decreto cautelare provvisorio seguito da sospensiva collegiale,

- **del decreto 4 maggio 2005**, comunicato in pari data, prima della sua registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 26 successivo, **con cui il DAP** – in asserita conclusione del procedimento – **ha stabilito le percentuali di rappresentatività sindacale per l'anno 2005**, in ragione delle deleghe riferite all'anno 2004, al netto delle revoche subite **(dati statistici e non dati accertati)**, escludendo le oo.ss. che, all'epoca, avrebbero ottenuto una percentuale inferiore al 5%;

e, nei confronti delle seguenti organizzazioni sindacali

- S.A.P.P.E., già costituitosi in giudizio il 22.3.05 con atto di intervento ad opponendum, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Gozzi, domiciliato come già in precedenza;

- O.S.A.P.P. dal 1 luglio 2005 rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Bonelli e dall'Avv. Maria Immacolata Amoroso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, p.le Clodio, 56 **(fax 06/3700629)**;

- U.I.L. – PA/Pe., dal 13.10.05 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Mazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50 **(fax 06/68218245)**;

- F.S.A./Federazione Sindacati Autonomi, dal 14.10.05 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio

Paolucci ed elettivamente domiciliata c/o il suo studio in Roma, via Fosso Acqua Mariana, 85 **(fax 06/79845374)**;

- CGIL - Funzione Pubblica Nazionale, dal 18.10.05 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Mazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50 **(fax 06/68218245)**;

- C.I.S.L./FPS, dal 24.10.05 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Mazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50 **(fax 06/68218245)**;

- Si.Na.P.Pe, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, dal 24.10.05 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Tanno e dall'Avv. Annunziata D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Crescenzio, 9 **(fax 06/6878034)**;

Viste le ulteriori memorie, depositate dalle oo.ss. nelle date e protocolli, risultanti dal *"tesidicontroparte.xls"*;

Viste le istanze di parte resistente del 14.10.05, ed i documenti depositati il 17, 21, e 28 ottobre successivi (cfr. righe 37, 41, 43 e 50 del 3° .xls in fatto a pag. 18.

D) Visti poi i terzi motivi aggiunti, notificati l'11.10.05, a mezzo fax giusta autorizzazione in calce, agli stessi a tutte le parti già destinatarie dei secondi motivi aggiunti, nonché in pari data anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e, per costoro, all'Avvocatura Generale dello Stato (ai tre destinatari anche copia di tutti gli atti difensivi precedenti, come risultanti in nota nel prospetto *"tesiSialpeAsia.xls"*, depositati tutti il 27 ottobre 2005, ad eccezione della notifica ordinaria rinnovata il 14 all'Avv. R. Gozzi per il SAPPE, che – come da segnalazione del nuovo legale notificante – **si sarebbe permesso di interrompere la trasmissione** alla ottava pagina, notifica depositata forzatamente il 3.11.05;

E) Visto, da ultimo, **l'atto di intervento *ad adjuvandum*** del Sig. **Roberto Rialti**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Grimaldi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Roma, via Trionfale 121 **(fax 06/7809799)**, notificato il 3.11.05 a mezzo fax giusta autorizzazione in calce al medesimo all'Avvocatura Generale dello Stato per il DAP e per la Funzione Pubblica e a tutte

le parti già destinatarie dei terzi motivi aggiunti, e depositato il 4.11.05, e, ancora, con notifica ordinaria all'Avv. R. Gozzi per il SAPPE, che – come da autonoma segnalazione di detto legale notificante – **si sarebbe permesso di interrompere la trasmissione** alla pagina, notifica depositata forzatamente il 3.11.05;

Uditi, prima nella camera di consiglio del giorno 4.11.05, gli Avv.ti M. L. Ferri per la parte ricorrente e Francesco Grimaldi per il Roberto Rialti (interveniente *ad adjuvantum*), che – unitamente all'Avv. Tanno per la Sinappe - hanno verbalmente chiesto la prosecuzione degli effetti della sospensiva concessa con ordinanza 1/29 luglio 2005 n. 4464, e l'accoglimento del merito; nonché gli Avv.ti Riccardo Gozzi per la SAPPE, M. Immacolata Amoroso per la O.S.A.P.P., Emanuela Mazzola per la U.I.L.PA-Pe., per la C.G.I.L. F.P. e per la C.I.S.L. – FPS, l'avv. Alessio Paolucci per la F.S.A., tutte parti controinteressate, i quali, all'unanimità – nel ribadire le rispettive tesi difensive, hanno chiesto una esplicita interruzione degli effetti della ordinanza 1/29 luglio 4464, come del resto risulta dagli atti (cfr. colonna P del prospetto *"tesidicontroparte.xls"*); successivamente, **nella pubblica udienza** dello stesso 4.11.05 – peraltro sospesa dal Presidente e rinviata alle 16 pomeridiane (cfr. verbale), per la pretesa dell'Avv. R. Gozzi di leggere, parola per parola, una sentenza del Tribunale di Lucera, Sezione Lavoro n. 244/B/05 R4C, poi depositata – alla proposta del Presidente-relatore di mettere a disposizione delle parti anche la documentazione destinata al Collegio (della quale è cenno anche nella nota 13.10.05 di trasmissione delle risultanze istruttorie, sottoscritta per ricevuta dalle parti destinatarie, tanto più che alcune sono pervenute in data successiva (indicate a pag. 15) – **tutte le difese controinteressate hanno rinunciato** anche a conoscerla (chi per il timore di vedere smentite le proprie "certezze" in fatto o in diritto, chi per una comprensibile attesa della sentenza di merito); udito poi l'Avv. dello Stato Luca Ventrella per il Ministero della Giustizia – D.A.P., che si è opposto solo alla tardiva notifica alla P.C.M.- Funzione Pubblica, e alla tardiva costituzione del Sig. Rialti, interveniente; udito poi il relatore, Pres. Pio Guerrieri; visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A) Con il ricorso introduttivo la SiAlpe-Asia – premesso che il DAP, anche per il 2005, è tornato a pubblicare anticipatamente i propri dati di rappresentatività relativi all'anno 2004, ancorché fossero stati contestati come erronei, così come già avvenne nel 2003 per i dati del 2002 e nel 2004 per i dati del 2003, allorché i dati degli iscritti furono rettificati ex post, per la terza volta pregiudicando l'affidamento sia degli iscritti a tali sigle sindacali che degli stessi rappresentanti nazionali e regionali, indotti **(doc. nn. da 8/a a 8/e)** a rinunciare alle proprie cariche, e danneggiando l'immagine stessa della o.s. – hanno chiesto l'annullamento delle note meglio indicate in epigrafe alle pagg. 1 e 2, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Violazione di legge, in relazione all'art. 7, 12 c., del D.Lgv n. 195/95 (doc. n. 21)***, all'art. 43, 6 c., del D.lgs. n. 165/01*** (doc. n. 22), ***e dell'art. 32 e 33 del d.P.R. 164/02), ed eccesso di potere*** (p.6): la prima norma in epigrafe, relativa all'adozione di distinti dd.P.d.R. di approvazione degli accordi sindacali, prevede una durata quadriennale (2002-2005) per gli aspetti normativi ed una biennale (2004-2005) per quelli retributivi a decorrere dalla scadenza prevista dai rispettivi predecenti decreti; quello in vigore, sottoscritto il 31.12.03 e approvato con d.P.R. n. 164/02, riconosce il Sialpe-Asia che, **quale firmataria del precedente accordo,** resterebbe sigla rappresentativa almeno fino alla naturale scadenza del prossimo 31.12.05.

L'art. 43, 1 comma, in epigrafe *"ammette alla contrattazione collettiva nazionale le oo.ss. che abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra il dato associativo* (percentuale delle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato) *ed il dato elettorale* (percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato); e, dall'altra, il 6 c. del medesimo art. 43 stabilisce che *"le oo.ss. ammesse alla contrattazione collettiva, hanno titolo a permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del 1 c., tenendo conto anche della*

diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o area"; a meno che lo stesso sistema "infopol" non sia affidabile (cfr. il terzo motivo a pag. 8), non è dato comprendere perché il DAP si ostini a rifiutare risposta alle richieste avanzate dalla Sialpe-Asia ricorrente con le note del **17 gennaio** nn. 1701/01, n. 1702/02 e 1701/03, nonché con le note **25.1.05** n. 2501/01 e 2501/02 in tema di permessi sindacali ai componenti la propria segreteria generale, del resto previsto e riconosciuto dagli artt 32 e 33 del d:P.R. 164/02.

2) Violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 39, 1 c., della Costituzione, noncè all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970 n. 300) (p.9)**:** la condotta adottata dal DAP violerebbe i principi di uguaglianza fra i singoli dipendenti, e di libertà sindacale, quale autonoma e specifica manifestazione del principio di libertà di associazione, riconosciuta dall'art. 18, nel senso che alla base della organizzazione, della funzione e della stessa azione sindacale vi è la libertà intesa come "diritto soggettivo assoluto" del singolo dipendente; l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, laddove tutela in particolare la libertà sindacale reprimendo la condotta antisindacale (oggi applicabile anche al pubblico impiego in forza della L. n. 146/90) costituisce una delle possibili applicazioni dei citati principi costituzionali

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, perplessità e violazione di legge (p.10)**:** il DAP ha finito per pregiudicare l'immagine della Salpe-Asia, perché risultano evidenti discrepanze tra i dati relativi ai propri iscritti al 31.12.04 e quelli comunicati dalle Direzioni periferiche all'Amministrazione Penitenziaria **(doc. nn. dal 24/a al 24/d)**, a meno che lo stesso sistema "infopol" non sia "affidabile", perché incapace di rilevare i dati; ne potrebbe costituire conferma la circostanza che nessuna delle direzioni periferiche abbia mai risposto coerentemente alle richieste del Sialpe-Asia di conoscere, in base alla L. 241/90, i dati relativi ai propri iscritti alla data del 31.12.04 **(doc. nn. da 25/a a 25/e)**.

B) Con i **primi motivi aggiunti**, la o.s. ricorrente impugna le due note meglio indicate in epigrafe alla pagina 3, deducendo:

1) c/ la nota DAP 10.3.05 n. 9171: *travisamento ed erronea valutazione dei fatti, motivazione illogica, contraddittoria ed erronea, violazione di legge e disparità di trattamento*: il contratto sottoscritto anche dal SiaAlpe e recepito dal d. P.R. n. 164/02 non prevede affatto il requisito del 5% (ogni anno) ai fini della ripartizione annuale del monte ora annuo dei permessi sindacali tra le varie oo.ss., ma prevede esclusivamente il requisito della loro "rappresentatività" ai sensi della normativa vigente, per il solo fatto di essere stata firmataria del contratto; la stessa Amministrazione riconosce che **il richiamo alle norme contrattuali che regolano la materia dei permessi sindacali è l'art. 43 del d.lgs n. 165/01**, il quale ben chiarisce che ogni sigla rappresentativa ha diritto a permessi sindacali annuali, e che tale requisito deve sussistere al momento dell'apertura delle contrattazioni, cioè ogni due anni.

Erronea e contraddittoria è la interpretazione che il DAP fa dell'art. 32 del C.C.N.L.; il concetto di rappresentatività va inteso non come possesso della percentuale del 5% degli iscritti per l'anno in cui si effettua la ripartizione dei permessi, ma come possesso della qualità di firmataria dei C.C.N.L. vigenti e la SiAlpe lo è fino a tutto il 2005.

Ammesso e non concesso che si debba parlare del 5% annuale, i dati forniti dal DAP alla data del 31.12 2004 sono solo dati statistici, e non dati *"accertati"* (come impone l'art. 32, 2 c.) per adeguarli alla realtà: **a)** a fronte di **37.694** iscritti ai diversi sindacati, il 5% asseritamente richiesto sarebbe pari a **1885 iscritti**; il DAP assume che il SiAlpe ne avrebbe **solo 1768 iscritti**, ma a questi vanno aggiunti i 51 iscritti alla sigla affiliata "Il Poliziotto" per un totale di 1819 iscritti, pari al 4,82%; ove poi si dovessero aggiungere a tutte le oo.ss. le cc.dd. "tessere mancanti" segnalate dalla stessa Avvocatura (nel caso 422 alla SAPPE, 295 al SINAPPE, 30 alla UIL e 129 alla SIALPE-ASIA, per un totale di 876) il totale degli iscritti salirebbe da 37.694 a 38.570 ed il 5% minimo salirebbe ad almeno 1.928 deleghe, e il Sialpe-Asia salirebbe a 1.948

(ben maggiore della percentuale minima); **b)** ai fini del rilevamento degli iscrittti al 31.12.04, nonostante i continui inviti del SiAppe sulla base della documentazione prodotta il DAP non ha ancora provveduto a unificare le iscrizioni multiple una al sindacato affiliante ed un'altra al sindacato affiliato (è il caso anche del SIAPPE e SNAPP, così come per il SINAPPE e il LISIAPP), il che avrebbe consentito di abbassare il numero globale degli iscritti sul quale calcolare poi il 5% minimo necessario, anzi l'Amministrazione non ha neanche fornito alcuna giustificazione del suo comportamento omissivo, e, nel continuare a fornire "dati gonfiati", ha confermato l'intento persecutorio e denigratorio del Si.A.L.Pe, nel caso a vantaggio della concorrente SAPPE; **c)** anomalo è il comportamento del DAP sia nel mancato conteggio degli "ausiliari" (molte sarebbero le iscrizioni al sindacato ricorrente alla data del 31.12.04), come se non avessero diritto a sindacalizzarsi, sia delle 25 iscrizioni al SiAlpe non comunicate a novembre 2004 dalle Direzioni periferiche per essere conteggiate al 31.12.04 , ma comunicate solo a marzo 2005, allorché furono convertite in revoche, e ancora, del mancato computo delle iscrizioni al SiAlpe da questo inviate per raccomandata nei termini all'Istituto Penale di Napoli e alla C.C. di Palermo, ma da entrambe i destinatari mai ritirate.

Con riferimento alla circolare 6.10.04 n. 357721, si precisa che la doglianza espressa con il ricorso principale si riferiva all'ingiustificato slittamento della presentazione delle revoche delle iscrizioni da 31 ottobre (giorno di scadenza, festivo) al 2 novembre del 2004, come se negli istituti penitenziari fosse corretto parlare di festività.

2) c/ la nota n. 21.3.05 n. 106750: *travisamento dei fatti, motivazione illogica o contraddittoria, disparità di trattamento.* Con la nota che si impugna in questa sede, il DAP sostiene l'infondatezza delle doglianze dedotte con il ricorso principale, perché *"il sindacato ricorrente è titolare di tutte le prerogative sindacali"*. Niente di più falso, perché la mancata concessione dei permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 164/02, di fatto paralizza tutta la sua attività sindacale, infatti: **a)** non può riunire i suoi organi statutari per definire la gestione

ordinaria e discutere la politica locale e nazionale in vista della contrattazione; **b)** tenere aperte al pubblico le stanze sindacali e svolgere attività di assistenza e di padronato; **c)** manifestare ed organizzare convegni, come il Congresso Nazionale fissato per il mese di marzo 2005; **d)** organizzare visite nei luoghi di lavoro, previste dall'Accordo Nazionale Quadro, né assemblee sindacali; **e)** consentire ai propri dirigenti sindacali di partecipare a convegni, osservatori per la sicurezza organizzati dal Corpo di Polizia Penitenziaria; **f)** erogare cumuli di permessi sindacali per mantenere aperte le strutture periferiche, quali Milano, Benevento, Rebibbia N.C., Roma Via di Brava, Palermo, Pagliarelli, Lecce Pescara, Fossombrone, Regina Coeli, etc., sedi nelle quali gli iscritti sono rimasti "facile preda" delle altre oo.ss.; **g)** erogare permessi sindacali giornalieri ai dirigenti sindacali per l'assistenza agli iscritti, abbandonati a se stessi e facili prede di altre oo.ss., dalle quali vengono continuamente contattati per meglio fagocitarli; **h)** erogare permessi sindacali giornalieri per consentire ai dirigenti di partecipare alle varie consulte di sicurezza presso le Regioni, Provincie, Comuni e Prefetture, nonché a convegni esterni su problematiche penitenziarie, etc;

L'art. 34 del d.P.R. n. 164/02 recita testualmente: *"ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio"*; tale norma ha di fatto consentito la prolificazione delle ***"deleghe multiple"*** a due o più sindacati, sistema che finisce per sovrapporre il concetto di consistenza associativa a quello di effettiva "rappresentatività", nel senso che **il numero dei soggetti sindacalizzati al 31 dicembre di ciascun anno risulta artificiosamente aumentato,** perché gli iscritti finiscono per contare non una sola volta, ma tante volte quante sono le deleghe rilasciate: allo stato, infatti (cfr. i prospetti riepilogativi del 2.11.2004 e del 31.12.04, allegati alle lettere A e B, cfr. anche all. 11 del primo deposito DAP) risultano sindacalizzati ben 38.429 iscritti, mentre i dipendenti della Polizia Penitenziaria ammontano all'incirca 20.000 individui (che sia il 93% o sia già il 98 % dei

dipendenti, il tasso di sindacalizzazione è altissimo, quasi il doppio del tasso medio del 46,46 %, rilevato dall'ARAN, all. alla lettera C).

Il 5% di 38.429 iscritti sarebbe almeno 1.927 deleghe, mentre il 5% di appena 20.000 dipendenti sarebbe circa 1.000 deleghe. Tale artificioso innalzamento della base di calcolo è ben lontano dal soddisfare i principi di ragionevolezza e non contraddittorietà dei provvedimenti amministrativi, più volte enunciati dalla Corte Costituzionale.

Anche a voler prescindere da tale artificiosa "base di calcolo" (nota 27.4.05 n. 151899 del DAP), il Sialpe-Asia al 31.12.04 avrebbe totalizzato solamente 1801 deleghe certe, alle quali sarebbero state successivamente riconosciute altre 33 deleghe delle 129 contestate; delle residue 96, **almeno 30 iscritti** che hanno fatto la revoca entro il 31.10.04 della propria iscrizione alla o.s. ricorrente, ma si sono poi nuovamente iscritti allo stesso Sialpe-Asia nel mese di dicembre, illegittimamente non conteggiate per lo stesso anno 2004, **sia perché** è legittima una reiscrizione senza alcuna nuova trattenuta perché gia in atto a favore del medesimo sindacato, sia perché escludere la reiscrizione equivale a reprimere proprio il diritto soggettivo del singolo di revocare una propria revoca; **20 deleghe** non sono stati conteggiati perché "ausiliari", immotivatamente non sindacalizzabili perché militari; **i restanti 46 iscritti** sarebbero stati esclusi per ragioni che il DAP non ha mai voluto chiarire, sebbene richieste, così come alcune Direzioni periferiche hanno rifiutato di fornire alla odierna ricorrente i dati richiesti, asserendo di non essere autorizzati a farlo (cfr. doc. nn. da **25/a a 25/e** allegati al ricorso principale).

Si chiede in definitiva al Tribunale **a)** che ordini al DAP la **rettifica dei dati statistici del personale "sindacalizzato"** (cfr. anche rettifica compiuta il 13.4.05), **b)** disapplichi l'artificiosa "base di calcolo", **c)** computi una sola delega per ogni dipendente, **d)** liquidi a titolo di risarcimento di danno almeno 250.000 €, condannando i soggetti ritenuti responsabili della situazione lamentata, considerando che già in precedenza, il DAP ha determinato danni incalcolabili in termini di iscritti e di credibilità politica, allorchè ebbe a pubblicare una consistenza associativa del 4,99% al 31.12.03,

poi corretta con tutta calma dall'Ufficio Relazioni Sindacali, rettifica dei dati sbagliati imposta dal Tar e dal Consiglio di Stato a conclusione di un precedente contenzioso; come illustrato con il doc. n. 3, il danno all'immagine che il Salpe-Asia ha registrato nel corso del 2004 è facilmente ravvisabile nell'elevato numero delle revoche subite, la più eclatante delle quali è stata quella del Signor Luigi Niola che in Campania controllava circa 400 iscritti.

C) Con i secondi motivi aggiunti, la SiAlpe-Asia ha impugnato il decreto 4.5.05 di ripartizione del monte ore annuale dei permessi sindacale per l'anno 2005, da intendersi comunicato alla Sialpe-Asia non prima del giorno di adozione, sebbene non fosse ancora efficace, perché registrato presso la Corte dei Conti solo il 26 maggio c.m., chiedendone l'annullamento unitamente ad ogni altro atto ad esso collegato, connesso o preordinato, ivi compresi gli atti depositati dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30.5.05 e dal DAP il 1.6.05, ed, **in via subordinate ed eventuale**, l'annullamento dello stesso art. 32 del d.P.R. n. 164/02, il tutto per i seguenti motivi ***"violazione o (falsa ed erronea applicazione) dell'art. 32 del d.P.R. n. 164/02,*** *il decreto a) ha inglobato a favore delle oo.ss. beneficiarie anche le deleghe rivevute da quelle escluse, elevando così il numero minimo per individuare il 5 % previsto, b) avrebbe dovuto essere adottato entro il 31.3.05, invece è stato adottato dopo il 2 maggio, nel verosimile scopo di far risultare maggiori deleghe ad alcuni sindacati di pur prevedibile successo, c) ha, infine, immotivatamente omesso di conteggiare* ***30 deleghe*** *rilasciate da quanti si sono nuovamente iscritti alla Sialpe-Asia, almeno* ***20 deleghe,*** *rilasciate dagli ausiliari, e molte altre* (i primi potivi aggiunti parlavano di 46) *per motivi che il DAP non ha mai precisato".*

Quanto sopra senza considerare che il DAP ha consapevolmente nascosto a tutti i dipendenti l'ordinanza collegiale 24.3.05 che aveva sospeso gli atti originariamente impugnati, di fatto diffondendo un dato statistico presunto (dipendenti iscritti o sindacalizzati), secondo cui il sindacato ricorrente non sarebbe in possesso del requisito del 5%, come se fosse pacifico il risultato, in realtà ancora tutto da verificare, l'art. 32, 2 c., del d.P.R. n. 164/02 parla di "deleghe

accertate", e non solo presunte, alterando così la base di calcolo, fenomeno questo che mentre il DAP ha categoricamente escluso con la nota 1.6.05 n. 201487 in risposta a specifico quesito contenuto nell'O.P.I. n. 238/05, la Funzione Pubblica nel rispondere alla contemporanea O.P.I. n. 237/05, ha almeno evitato di rispondere. E' pur vero che non esiste norma che vieti ai dipendenti l'iscrizione a più sindacati contemporaneamente, ma questo non giustifica un *"concetto di rappresentatività"* irrazionalmente alterato, quasi fosse il risultato dell'effetto perverso. Al numero di 1801 iscritti andrebbero sommati 54 iscritti alla sigla affiliata il Poliziotto, né si può applicare il parere del CdS 7.4.03 (depositato dal D.F.P. il 30.5.05) che escluse le affiliazioni per un sindacato che usciva di scena per costituire una Federazione (caso diverso da quello in esame, che vede due sindacati uno base ed uno affiliato), *tantopiù che altre oo.ss. hanno beneficiato della delega multipla*; il Si.Alpe Asia ed il Poliziotto non fecero mai opposizione, perché, a differenza delle altre oo.ss., non sono stati avvisati del fatto entro il 31.10.04,

Anche con tale atto difensivo, **la difesa della Sialpe-Asia quantifica in 250.000 € la richiesta di risarcimento dei danni all'immagine, subìti per almeno due anni dalla condotta del DAP**, il quale, anche con la comunicazione 17.5.05 n. 102943 (all. n. 2 a tale atto difensivo) ha, con ben due mesi di ritardo, comunicato ai soli uffici funzionali e periferici il contenuto del decreto cautelare provvisorio del 4.3.05, anziche la ordinanza collegiale 22.3.05 di conferma, o, **peggio, anziché pubblicarlo sul proprio sito internet, accessibile a tutti i soggetti sindacalizzabili**, il chè conferma l'intento di minimizzare il ruolo del TAR.

D) Con i terzi motivi aggiunti, la difesa ricorrente si grava avverso il medesimo decreto di ripartizione del monte ore annuale dei permessi sindacali, questa volta notificando l'atto difensivo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui dipende il Dipartimento della Funzione Pubblica, deducendo ***"violazione dell'art. 7, 12 c., del d.lgs. n. 195/95, dell'art. 43, 1 c., del d.lgs. n. 165/01, e degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 164/02"***, integrando tali motivi con riflessioni di diritto, già contenute nell'ordinanza 1/29 luglio '05 n. 4464 di provvisorio congelamento del 10 % delle

deleghe attribuite a quelle beneficiarie, di fatto ammettendo che le deleghe multiple non sono la sola causa della lievitazione della base di calcolo.

E) Con l'intervento ad adjuvandum il Signor Rialti, sostanzialmente vanta solo il proprio titolo di soggetto sindacalizzato ad intervenire in giudizio, senza aggiungere nulla a quanto già dedotto dal sindacato ricorrente.

Allo scopo anche di facilitare i riferimenti interni alla sentenza, si rinvia ai seguenti prospetti in xls, riportati alle tre pagine seguenti: **1)** ***"tesiSialpe-Asia.xls"*** *alias* xlsFn1, **2)** ***"tesidicontroparte.xls"***, *alias* xlsFn2, sulle posizioni delle parti private, desunte da imprecise definizioni attribuite dagli addetti a ricevere il ricorso e ad aggiornare il contenuto della pagina 8 del sistema "giustizia-amministrativa", e, **3)** ***"documentazioneinatti.xls"***, *alias* xlsFn3, su tutte le parti (pubbliche e private), sugli atti del Presidente e del Collegio, salve le citate riserve sulla pag.8.

La documentazione indirizzata al Collegio e le ulteriori acquisizioni pervenute dopo il 13 ottobre 2005, alle quali si riferiva la offerta del Presidente-relatore di metterle a disposizione delle parti in udienza 4.11.05 (cfr pag. 6 dell'epigrafe), e da queste rifiutate, tra l'altro, riguardava:

1) prospetto dei dati statistici (revoche, nuove deleghe, saldi algebrici per l'anno 2004) trasmesso dall'ufficio "infopol-stipe" all'Ing Manna per *e-mail* il 30.9.05, da costui non utilizzato, e consegnato al relatore, che lo ha recepito a conferma della fonte, utilizzata dall'Avvocatura dello Stato nel segnalare le 1131 revoche subite dalla Sialpe-Asia, tacendo il resto (cfr. § n.);

2) elenco di 129 deleghe alla Sialpe-Asia, non computate per motivazioni non tutte condivisibili, anche se trattenute "in pectore" dalla d.ssa Conte del DAP, e da costei sottoscritte e consegnate il 26.10.05 al relatore, per destinarle al Collegio;

3) nota 10/11 ottobre '05, pervenuta e protocollata il 14 successivo, con cui il S.G. di un sindacato (diverso dal Sialpe-Asia) ha segnalato "situazioni di strapotere" di altri sindacati all'interno del DAP, sì da *"considerare"* (termine eufemistico, perchè si dice ben altro) una base di calcolo da utilizzare in concreto nel decreto di ripartizione.

Ricorso n. 1826/05 della Sialpe-Asia: atti impugnati con date di notifica e deposito + petita e causae petendi

tesiSialpe-Asia.xls

	atti impugnati	piena conoscenza	date di notifica (ordinaria o autorizzata a mezzo fax)											data di deposito	petita		causae petendi	riferimento al d.c.p. + ord.ze coll.		riferimento alla sentenza			
			Avv. Gen. Stato Ministero Giustizia D.A.P.	Avv.Gen.Stato Presidenza C.M. Funzione Pubblica	SAPPE	OSAPP	CISL-FPS/PP	UIL-PA/PP	CGIL-FP/PP	FSA	SI.Na.P.Pe	Snapp	Siappe		*cautelare*	*merito*				*esito*	§§	nn.	lett.
A) Ricorso principale Avv. Macina	nota DAP 11.1.05 n. 9084	al più tardi il 22.2.05	16 e 21.2.05											1 marzo ' 05	sospensione, o rettifica dati statistici previo accertamento dati reali:	relativo annullamento	1) violazione art. 7, 12 c., D.Lgs.195/95, art. 43, 1 c., D.Lgs 165/01, artt. 32, 33 d.P.R. 164/02	I motivi 1 e 2 non sono utili a confermare un danno ingiusto all'immagine					
	nota DAP 1.2.05 n. 39413																2) violazione dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.70 n. 300) in relazione all'art. 3 e 39, 1 c, Cost.;						
																	3) eccesso potere x disparità trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento, carenza motivazione, erronea presupposti, contraddittorietà, perplessità e violazione legge;	t.d.c.p. 4.3.05 n.1192 e l'ord. 24.3.05 n.1665 hanno accolto la sospensiva per il solo 3° motivo	ammissibile		I	1	
	Istanza misura cautelare		fax 3.3					fax 3.3									***sostanzialmente fondato il terzo motivo, per lo specifico petitum richiesto, anche se poi il DAP l'ha eseguito in ritardo***						
B) Primi motivi aggiunti Avv. Macina	nota DAP 10.3.05 n. 9171 (pag.2)	dal deposito Avv. del 22.3.05	4, 5, 6 maggio		6 maggio ' 05			5 maggio ' 05						18 maggio ' 05	rettifica dati personale sindacalizzato	relativo annullamento	1) travisamento ed erronea valutazione dei fatti, motivazione illogica, contraddittoria ed erronea, violazione di legge e disparità di trattamento	l'ord. 7.6.05 n. 3034 ha respinto la nuova cautelare, perché non ancora impugnato il decreto di ripartizione	ammissibile	nonostante l'accoglimento della sospensiva per il 3 motivo del ricorso princ., la sentenza non tratta più né di questo né dei primi motivi aggiunti, perché non notificati a tutte le parti salvo i soli riferimenti inderetti			
																	a) quale firmataria C.N. è rappresentativa fino a tutto il 31.12.05 (p. 3,5,8,9,10, 15); b) inaffidabile il numero delle deleghe e delle revoche x ciascuna o.s.; c) erronea la base di calcolo desumibile dalla elaborazione 13.4., e la consistenza associativa (p. 11);				I	2	
	nota DAP 21.3.05 n. 106750 (pag. 6)																2) travisamento dei fatti, motivazione illogica o contraddittoria, disparità di trattamento (otto profili confermerebbero la paralizi dell'attività amministrativa)						
																	(a pag.14) richiesta risarcimento danni all'immagine x 250.000 euro						
C) Secondi motivi aggiunti Avv. Macina	decreto 4.5.05 n. 164736 di ripartizione monte ore permessi sindacali	4 maggio 2005, reg.to il 26 successivo	fax 13.6.05		fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	fax 13 giugno	13 giugno '05	rettifica dati statistici con dati accertati	relativo annullamento	in violazione (o falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 164/02),	ordinanza 1/29 luglio ' 05 n. 4464 per congelare il 10 %, a favore della Sialpe-Asia, salvo altro 5 % a favore di altra, nonché direttive istruttorie;	ammissibile	accoglie	I	3	
																	a) il decreto ha inglobato a favore delle oo.ss. beneficiarie anche le deleghe ricevue da quelle escluse, elevando così il numero minimo per ottenere il 5 %				III	1	
																	b) il decreto è stato adottato dopo il 31.3.05, e non entro il 31.3.05;				III	2	
																	c) il decreto non ha computato 30 deleghe di quanti si sono nuovamente iscritti alla Sialpe-Asia, 20 deleghe rilasciate agli ausiliari, e molte altre per motivi che il DAP non ha mai precisato;				III	3	
																					III	4	
																					III	5	
																					III	6	
																	(a pag. 8) richiesta risarcimento danni all'immagine per 250.000 euro						
	l'annullamento dell'art. 32 dPR n. 164/02 richiesto solo in via subordinata ed eventuale																se fosse stata una richiesta necessaria, sarebbe stata inammissibile in parte qua, per mancata notifica alla Presidenza C.M., alla Funz Pubb., alla Avv. Gen.				I	3	
D) Terzi motivi aggiunti Avv. Ferri	decreto 4.5.05 n. 164736 di ripartizione monte ore permessi sindacali	4 maggio 2005, reg.to il 26 succ.	11 ottobre h 15,25 e 15,29	11 ottobre h 13,40 (#)	11 ottobre h 14,14	11 ottobre h 14,26	11 ottobre h 14,22	11 ottobre h 14,31, e 26 ott. h 12,57	11 ottobre h 15,03	11 ottobre h 15,13	11 ottobre h 14,36			27 ottobre, ed il 3.11 x Sappe		relativo annullamento	violazione art. 7, 12 c., d.lgs195/95,			irricevibile			
																	art. 43, 1 c., d. lgs 165/01,				I	4	
																	artt. 32 e 33 d.P.R. 164/02;						
																	riflessioni di diritto già fatte proprie dall'ordinanza 1/29 luglio ' 05;						
																	le deleghe multiple concorrono alla lievitazione della base di calcolo;						
(#) ricorso principale, e primi, secondi e terzi motivi aggiunti, notificati alla P.C.M. x Funz. Pubbl per 67 pagine., ma dopo 60 gg dalla piena conoscenza																							
E) Intervento ad adjuvandum Avv.Grimaldi			a m.a. 3 novembre	a m.a. 3 novembre	a m.p. 3 novembre	a m.a. 3 novembre, e fax 3.11 h 13,06	a m.a. 3 novembre	a m.a. 3 novembre	a m.p. 3 novembre	a m.p. 3 novembre	a m.p. 3 novembre			3 novembre, ed il 4.11 x Sappe			l'interveniente vanta solo il proprio titolo a costituirsi, senza aggiungere nulla a quanto già dedotto dalla o.s. ricorrente	inammissibile l'intervento non per il titolo vantato ma solo per la tardiva notifica e deposito costituzione			I	5	
																		la sua è una testimonianza confermativa, che non pregiudica l'esito del ricorso Sialpe-Asia					

tesidicontroparte.xls

tesi difensive di controparte, in base a data, contenuto e riferimenti

potenzialmente avverso
A) ricorso principale e tre atti prodromici
B) primi motivi aggiunti e altri atti prodromici
C) secondi motivi aggiunti contro decreto ripartizione molte ore
D) terzi motivi aggiunti da parte nuovo legale della Sialpe-Asia
E) intervento ad adjuvandum

							H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
							sintesi dell'oggetto di contestazione con le pagine di riferimento											esito sentenza		
				data	documenti (cfr. anche 3 ^ colonna in *"docimentazionelmatti.xls"*)		il petitum c/condotta antisindacale è giurisdizione del g.o.	nel ricorso principale, manca la notifica ad almeno un controinteressato	per i primi e secondi M.A. manca la procura speciale ad litem	illegittima istruttoria senza le parti a) sul sistema informatico b) sulle audizioni	Non sono cumulabili le deleghe fra SialpeAsia e Poliziotto	la Sialpe-Asia non ha il 5 %	non esiste alcuna connessione tra rappresentatività annuale e l'essere stati firmatari dell'accordo	la Sialpe-Asia non ha subito alcun danno all'immagine	revoca ordinanza 29.7.05 n. 4464	non è provabile né il fenomeno delle doppie deleghe, né la sua consistenza	nel merito	col.	§	num. + lett.
				con riferimento alle varie righe																
		Segr. Gen.	Avvocato/i	tipo di atto																
16	S.A.P.Pe	Donato Capece	Riccardo Gozzi	costituzione	22.3	4 + 1											tutte le difese di parte controteressata sono concordi per il rigetto	H	II	4 a, b, c
17				1^ memoria	1.7			3-4	4	x			7 e 13	12						
18				2^ memoria	24.10			2,10,13	13-15	16 - 17	18		x	29 - 30				I	I	A e B
20	O.S.A.P.P.	Benedici Leo	M.I. Amoroso + F. Bonelli	mera costituzione	1.7													I	I	1 e 2
21				1^ memoria	24.10					10 e 11	8 a 10	5,6,10	6		11	x				
22	CISL - FPS/PP	Rino Tarelli	Emanuela Mazzola	memoria cost.	24.10		17 a 20	2, 3, e 11 a		14 e 15	32 a 36	2, 5, 37	21 e 24		39	x		J	I	3 c
25	U.I.L.PA.Pe	Massimo Tesei	Emanuela Mazzola	costituzione	1.7													K	II	2 e 3
26				memorie	12 e 24 ott.		13 - 15	2, 4 + 10 a 12	10-12		15 e 27	22 e 25	16 e 22	27 e 30	30 - 31			L	III	3
28	C.G.I.L.-FP/PP	Carlo Podda	Emanuela Mazzola	mera costituzione	5.10													L	III	6 b
29				1^ memoria	18.10		13 a 16	10 a		30 e 31	25 a 27	6	16 a 22			x		M	III	6 c
30				2^ memoria	24.10			3, 4		5 a 7	13 a 15				15	x		N	III	2 e 5 c
32	F.S.A.	Giuseppe Di Carlo	Alessio Paolucci	mera costituzione	5.10													O	II	2 a b c
33				1^ memoria	14.10							2-4, 6	4, 5		7	x		O	II	4 a b c
34				2^ memoria	24.10										x			O	V	1
																		P	III	+premessa
36	Si.Na.P.Pe	Roberto Santini	E. Tanno + A. D'Andrea	costituzione e memoria	24.10						12, 13		2, 8			x		Q	III	4

Riepilogo atti e documenti di parte pubblica e privata, risultanti dalla pag. 8 del sistema "giustizia amministrativa" + atti del collegio

documentazioneinatti.xls

	da parte di						data	um. do	prot.	atti difensivi	decretifichere Presidente + ordinanze Collegio	relativa specifica (tipologia documenti, con contenuto più rilevante)
5	Sialpe-Asia						1.3	30	12033	ricorso princ.		fra l'altro, n. 8 da a ad e; tre note 17.1 e due 25.1; n. 21 e 22; n. 24 da a a d; n. 25 da a ad e;
6	Sialpe-Asia						4.3	5				
7		DAP					19.3	13	15169 e 15170			13 documenti di vario contenuto; ed altri contrassegnati con le lettere da A ad O
8					Pres.						dcp 4.3 n. 1192	sospende gli atti prodromici fino a CC del 22.3
9			Avvocatura				22.3	6	C.C.	costituzione		commento al d.c.p. sulla facoltà della data firmataria dell'accordo, rappresentatività rapportata solo al dato associativo, perché l'accordo sul dato elettorale non è stato ancora firmato
10	Sialpe-Asia							5				
11						SAPPE				cost. e mem.		atti di intervento ad opponendum e memoria
12	Sialpe-Asia							2				
13					Coll.gio		24.3				ord. 22.3 n. 1685	conferma d.c.p. n. 1192 ed impegna DAP a pubblicare esito su proprio sito internet
14			Avvocatura				18.5		25772			deposito documentazione "sconnessa"
15	Sialpe-Asia						18.5	5	28462	1^ motivi agg.		
16					Pres.		24 e 25.5					ordinanze presidenziali istruttorie 24.5 nn. 237 e 238, nota 25.5. n. 74 all'Avvocatura ed all'Avv. L. Ventrella in particolare, con richiesta di utilizzare il loro modello 38, evitando depositi sfusi, per non rischiare di perdere il materiale, ma entrambe i destinatari non si curano mai di rispondere
17				Funz Pubb			30.5	1 + 2	28724			la Funzione Pubblica deposita quanto richiesto con o.p.i. n. 237
18		DAP					1.6	1 + 5	29288			il DAP deposita quanto richiesto con o.p.i. n. 238
19					Coll.gio						ord. 6.6 n. 3034	respinge sospensiva in attesa di formale impugnativa del decreto ripartizione monte ore annuale
20	Sialpe-Asia						13.6			2^ motivi agg.		
21			Avvocatura				24.6	22	34834			deposita altro elenco sconnesso di 22 documenti fra cui atti della periferia che segnalano errori a carico della Sialpe-Asia + rinuncia motivata del Policiotto ad unire le deleghe
22						SAPPE	1.7			memoria		
23						OSAPP				costituzione		
24	Sialpe-Asia											nota d'udienza con i conteggi delle deleghe
25					Coll.gio		29.7				ord.1/29.7 n.4484	previo rigetto delle eccezioni di rito, A) domanda l'adozione di OPI sul sistema Infopol e sulla audizione, B) ordina al DAP deposito documentale sub a, b, c; C) fissa l'udienza pubblica, D) congela il 15%, di cui 10% a favore delle Sialpe-Asia, G) rinnova l'invito a pubblicare la O.C. sulla home page del proprio sito;
26						UILPA/Pe	13.7			costituzione		
27		DAP					13.8		42002			deposita in erronea ottemperanza al dispositivo sub B, lettere a, b, c, poi rettificata su nuova richiesta;
28		DAP					20.9	1	46306			deposita in rettifica del precedente deposito:
29					Pres.							nomina Ing. Manna ctu per la verificazione sul sistema informatico; consegna atto al DAP; inizio attività;
30	Sialpe-Asia						20.9		45186			Avv. Macina comunica la TAR la sua rinuncia al mandato della Sialpe-Asia, già comunicatole con racc. a luglio (cfr. § n.)
31	Sialpe-Asia						27.9		46389			Avv. M.L. Ferri deposita procura a suo nome
32						F.S.A	5 e 14		48230	cost. e mem.		
33					c.t.u.		10.10		49052			deposita originale perizia della verifica di funzionalità sistema + copie
34							11.10		48204			comunicazioni note
35					Pres.		13.10		n.		nota trasmissione	risultanze istruttorie (verifica di funzionalità del sistema informativo, e verbali delle audizioni informali)
36						UILPA/Pe	13.10		49799	memoria		
37		DAP					14.10		50072			Istanze
38						F.S.A.			50064	memoria		
39						C.G.I.L.			50161			nota di comunicazione
40						Sinappe			50155			nota di comunicazione
41		DAP					17.10	3	50449			documenti
42						CGIL-F.P.	18.10		50775/76	cost. + mem.		
43		DAP					21.10	1	51574			documentazione
44						SAPPE	24 ottobre		51706	memoria		
45						CISL/fps			51958/57	cost.+ mem.		
46						UILPA/Pe			51882	memoria		
47						CGIL-F.P.			51879	memoria		
48						Sinappe			51788/98	cost. + mem.		
49						OSAPP			51770	memoria		
50		DAP					27.10	1	52821			documentazione
51	Sialpe-Asia						27.10		52714	3^ motivi agg.		deposito 3^ motivi aggiunti, salvo la notifica al legale del Sappe che ha interrotto la notifica via fax
52	Sialpe-Asia						2.11		53555			Avv. Macina presenta nota spese
53							3.11		53810			Avv. Grimaldi comunica interruzione notifica fax
54	Sialpe-Asia						3.11		53788			Avv. M.L. Ferri comunica interruzione notifica fax
55					Pres.		udienza 4.11.05					offre la documentazione inviata al Collegio (delteglio a pag 15 del fatto), ma le difese controinteressate la rifiutano
56	Sialpe-Asia											Avv. M.L. Ferri deposita motivi aggiunti notificati in via ordinaria perché rifiutati per fax
57	Rialti Rob								54090			Avv. Grimaldi deposita intervento ad adjuvandum notificato in via ordinaria all'Avv. Gozzi, perché questi ha rifiutato la trasmissione fax

ogni altro deposito successivo alla udienza di merito è tardivo

DIRITTO

Premessa Il Collegio non ha ritenuto di dover adottare alcuna ordinanza cautelare né di accoglimento (nel senso di prosecuzione degli effetti della ordinanza 1/29 luglio 2005 n. 4464), né di rigetto (nel senso di confermare che gli effetti di quella ordinanza dovevano intendersi efficaci fino alla udienza di merito del 4.11.05), perché avendo **alcune parti controinteressate** da tempo strumentalmente presentato un appello contro l'ordinanza 1/29 luglio 2005 n. 4464, **vantando** – contrariamente alla realtà (cfr. § II, n. 4 lett. a, b, c) - **un petitum legato unicamente ad una condotta antisindacale, avrebbero più facilmente nascosto l'articolato petitum sostanziale** (cfr. § II n. 4 a, b, e c, in relazione al § III, nn. da 1 a 6), confidando in una valutazione sommaria, frequente in sede cautelare; anzi, la stessa rinuncia a conoscere gli atti, offerti dal Presidente in udienza (cfr pagg. 6 e 15 del fatto), perché destinati al Collegio e/o pervenuti dopo la consegna delle risultanze istruttorie, conferma il loro intento di "glissare" sul contenuto sostanziale dei "secondi motivi aggiunti", i primi ad essere stati notificati a tutte le parti, sia pure con le dovute limitazioni precisate nel § I n. 3, ma anche gli unici a svelare – a conferma di quanto depositato dall'Avvocatura nella CC. del 22 marzo '05 (cfr. rigo n. 9 del "documentazioneinatti.xls" a pag. 18 del fatto - **un illegittimo "premio di maggioranza elettorale" per elezioni mai avvenute**, sul quale evento le parti private e le parti pubbliche non possono non trovare una soluzione coerente con il sistema vigente, ed il giudice amministrativo (di primo e di secondo grado) non può che valutarla per il suo contenuto giuridico in sede di giurisdizione generale di legittimità, e certamente non per il suo contenuto politico.

E' appena il caso di aggiungere che la citata ordinanza collegiale fu adottata nella convinzione della (allora) presumibile fondatezza dei secondi motivi aggiunti, e non come si è anche detto in modo dispregiativo per effetto della "calura estiva", anchè se influì la circostanza che la Sialpe-Asia avesse mantenuto l'intento di notificare l'atto difensivo anche alla Funzione Pubblica, e, a quell'epoca, non era certo opportuno anticipare un orientamento di merito, che, al contrario, è stato utile differire a data successiva alla adozione del nuovo decreto, a dir poco per vedere se la parte resistente e quelle

controinteresate, avessero o meno un loro ripensamento.

§ I **Ammissibilità o meno dei vari atti difensivi della Sialpe-Asia,** in relazione alle pregiudiziali di rito, sintetizzate nel foglio *"tesidicontroparte.xls"* a pag. 17 del fatto; sul tema, giova premettere anzitutto due considerazioni:

A) Il contenzioso giurisdizionale trae sempre origine dalla patologia del procedimento amministrativo di fatto seguìto, quale che sia stato l'interesse pubblico (ufficiale o nascosto) o/e il (vero o apparente) interesse privato a condizionarlo; se nella generalità dei casi, **è sufficiente il solo ricorso principale avverso uno o più provvedimenti impugnabili** in un unico contesto temporale nel quale poterli gravare, in altri, **avendo il procedimento amministrativo ha una più lenta "formazione progressiva"** (dovuta alle diverse volontà, pubbliche o/e private, procedimentalizzate o meno, condizionate da eventi imprevisti o calcolati ad arte da una qualunque delle parti), **il contenzioso giurisdizionale** (ad es., i ricorsi nn. 14007/01 e 2981/02 decisi con sentenza Tar Lazio, Sez. III ter, 14.10.02 n. 8558) **deve necessariamente adattarsi con successivi "motivi aggiunti"** (cfr. § I, lett. A, e n. 3, lett. a, b e c), oggettivamente connessi con il genere precedentemente dedotto in ragione di atti, riconducibili alla causa o/e all'effetto di altri, **con eventuali nuovi *"petita"* e nuove *"causae petendi"*, riferiti ora al "fatto nuovo"** (atto o provvedimento, di cui si è avuta piena conoscenza solo successivamente per fatto non dipendente dal deducente), **da notificare** alle stesse, o, in ipotesi, anche ad altre parti in causa (coinvolgendo ora profili di **interessi legittimi**, *invocabili nei ridotti termini di decadenza*, ora di **diritti soggettivi,** *tutelabili nei più ampi termini di prescrizione)*, **nuovi *"petita"* e nuove *"causae petendi"***, imposti dalla visuale, offerta da una "realtà prismatica" dei successivi contesti temporali.

B) mentre una impugnativa che deduca **una violazione o erronea applicazione di una norma regolamentare non impugnata coinvolge solo l'Amministrazione che l'avrebbe mal applicata** (nel caso, il Ministero della Giustizia e nello specifico il D.A.P., e per questi l'Avvocatura Generale dello Stato), una impugnativa **che chieda l'annullamento della stessa norma regolamentare per asserito**

contrasto con le norme sovraordinate coinvolge necessariamente anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e, nel caso, **il Dipartimento della Funzione Pubblica**, al quale è riferibile l'attività di recepimento del d.P.R, e, per queste, l'Avvocatura Generale dello Stato). **Entrambe le parti pubbliche,** per legge rappresentate, sia pure a diverso titolo, dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, **sono formalmente autonome per la diversità dei rispettivi ruoli**:

1) Ammissibile è il ricorso principale (anche se è stato notificato solo al Ministero della Giustizia, al DAP nonché all'Avvocatura Generale dello Stato, e a nessun altro soggetto), perché diretto unicamente **avverso tre atti prodromici del procedimento**, meglio indicati in fatto a pag. 2 (brano A, nn. 1, 2 e 3); a ben vedere, questi atti impugnati - nel dare per pacifici dati ancora in corso di accertamento amministrativo (peraltro, non pochi rimasti tali anche dopo l'adozione del decreto di ripartizione del monte ore *de quo*) – avevano pregiudicato anticipatamente solo l'immagine della Sialpe-Asia, senza ledere l'interesse legittimo di altre oo.ss.; l'eventuale loro interesse a demolire l'immagine della prima (perché, in ipotesi, in posizione di "marginalità" nel trovarsi, in quel periodo, poco sotto la percentuale del 5%) poteva tutt'al più essere un loro interesse di mero fatto, e, come tale, non tutelabile dall'ordinamento.

Anche se la ***"causa petendi"*** dell'atto introduttivo formalmente riguardava anche la censura sulle "deleghe multiple" (chè poteva implicitamente riguardarli), all'epoca esisteva solo un ***"petitum"*** **limitato alla tutela cautelare dell'immagine della Sialpe-Asia**, per cui non era necessario notificare l'atto introduttivo anche alle altre oo.ss..

Il *petitum* del ricorso principale riguardava l'annullamento di quei soli atti prodromici, previa la loro sospensiva, per frenare le conseguenze del danno all'immagine della Sialpe-Asia, che, ben oltre le apparenze formali di un vantato "pari trattamento" fra tutte le oo.ss., il DAP le aveva ingiustamente causato rendendo pubblici dati negativi ancor prima non solo di averli accertati, ma anche di aver completato la verifica dei dati ritenuti certi (come tali malamente sintetizzati anche nel decreto di ripartizione 4.5.05, che avrebbe poi ufficializzato un risultato inferiore al 5%).

Nel 2005 si era verificato lo stesso danno all'immagine che il Sialpe-Asia aveva subìto nei precedenti due anni (quando il Sialpe-Asia era abbinato al SAG), così come già affermato dalla ricorrente, non contraddetta in fatto da parte avversa); con l'ordinanza 24.3.05 n. 1665, questa Sezione, in effetti, aveva adottato un provvedimento cautelare nell'esclusivo interesse legittimo della Sialpe-Asia, allora in base a censure di eccesso di potere; infondate erano, infatti, quelle di "violazione di legge", ad es. dell'art. 43 del d.lgs 165/01, relativo ai "criteri di ammissione alla contrattazione collettiva", e non al decreto di ripartizione dei permessi sindacali (cfr. § III, n. 2, fine del brano).

Conclusivamente, fino alla "piena conoscenza" dell'atto conclusivo del procedimento che individua con certezza la posizione dei controinteressati, **non esiste alcun onere per la parte ricorrente di notificare il ricorso avverso un atto prodromico ad "almeno uno"** di costoro, non assumendo "alcun valore giuridico" la mera probabilità, per quanto elevata possa essere, che un certo soggetto possa in futuro assumere la posizione di controinteressato.

Sono, quindi, **da respingere le eccezioni di controparte**, secondo le quali – essendo asseritamene inammissibile il ricorso principale per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, - tutti i successivi "motivi aggiunti" sarebbero a loro volta inammissibili per asserita mancanza di una autonoma "procura *ad litem*".

2) Ammissibili sono analogamente i primi "motivi aggiunti", in quanto proposti avverso ulteriori atti prodromici dello stesso procedimento in itinere (allora, non ancora conclusosi), atti, meglio precisati nella relativa epigrafe a pag. 3 (lett. B), diversi dai primi per contenuto ed incidenza, ed è solo per mero tuziorismo, che questo secondo atto sia stato notificato anche alla UIL-Pa/Pe; la notifica, infatti, al SAPPE fu allora effettuata "ad abundantiam" perché tale o.s., di propria iniziativa, era già intervenuta in giudizio *ad opponendum*.

3) Ad eccezione della **richiesta di annullamento dell'art. 32 del d.P.R. n. 164/02**, peraltro **proposta in via subordinata ed eventuale e** come tale inammissibile perché non notificata anche alla Presidenza del C.M. per il Dipartimento della F.P. e per questi all'Avvocatura Generale dello Stato,

ammissibili sono anche i secondi "motivi aggiunti", proposti avverso il decreto DAP in data 4.5.05 n. 164736 di ripartizione del monte ore annuale dei permessi sindacali, sulla base delle deleghe rilasciate nell'anno 2004 al netto delle revoche subite da ciascuna entro il 31 ottobre 2004, anzi nello specifico caso, entro il 2 novembre, perchè il 31 era domenica ed il 1° novembre era festivo ad altro titolo. Tanto si precisa, per respingere la tesi ricorrente sulla pretesa illegittima scadenza successiva.

Anche detti motivi aggiunti sono stati proposti **in forza della iniziale *"procura ad litem"*** rilasciata all'Avv. Stefania Macina (diversa da quella rilasciata poi all'Avv. M.L. Ferri per proporre i terzi motivi aggiunti), perché la giurisprudenza che si è formata sulla L. n. 205/00, è sostanzialmente concorde nell'affermare la sufficienza del titolo originario, anchè se il contenzioso giurisdizionale si è dovuto adattare via via ad un "procedimento amministrativo" a formazione progressiva (cfr., § I, lett A). In tema di "motivi aggiunti", sono necessarie due condizioni:

a) l'aver rispettato il termine massimo di 60 gg. dalla piena conoscenza del nuovo atto da impugnare (cfr. **§ I,** sopre alla **lett A,** e sotto al **n. 4**), ove conosciuto successivamente all'atto impugnato con il ricorso principale, per fatto non imputabile al deducente, quale un deposito in corso di causa per altrui iniziativa (sul primo tema, cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. II 4. 10.00 n. 3393, ed idem, Bari, Sez. I, 9.1.04 n. 29, ed ancora, CdS, Sez. V, 7.9.01 n. 4682 e 21.11.03 n. 7632);

b) la connessione oggettiva con l'atto impugnato in precedenza, quale "funzione procedimentale" (sul secondo tema, cfr. le sentenze Tar Puglia, Bari e quella del CdS, da ultime citate, nonché, sempre fra tante altre, la sentenza Tar Campania, Napoli, Sez I, 10.3.05 n. 1717), **ma non necessariamente anche una coincidenza soggettiva delle parti interessate dai diversi procedimenti gravati in diversi momenti del giudizio**, perché - ferma la consistenza e la attualità della lesione lamentabile da parte ricorrente – l'interesse opposto delle altre parti a mantenere in vita il nuovo atto in corso di impugnazione dev'essere di volta in volta verificato in ragione dello specifico "petitum" proposto.